

A tutti i Signori CLIENTI
Loro Sedi

Informativa n. 6/2017

Oggetto: Note di credito IVA: il punto alla luce delle recenti modifiche normative

Osservazioni preliminari

La nota di credito è quel documento attraverso cui il contribuente riduce o azzerava l'imponibile ovvero l'imposta relativamente ad operazioni precedentemente effettuate rientranti nel campo applicativo dell'Iva.

Il problema è che a volte lo strumento viene **utilizzato impropriamente**, anche al di fuori delle ipotesi normativamente previste. E' il caso del mancato pagamento della fattura. Il contribuente, per non vedersi penalizzato anche sul fronte Iva, spesso, in via autonoma ed arbitraria, decide di emettere nota di credito Iva in seguito al sopravvenuto mancato incasso del credito.

Sul punto occorre osservare che il mancato pagamento della fattura, in via generale, non comporta l'annullamento automatico dell'operazione (avente rilevanza Iva). Pertanto il contribuente che ha emesso la fattura per una operazione in precedenza effettuata rendendosi al riguardo debitore dell'Iva esposta, in via di principio e salvo specifiche ipotesi previste dalla legge, **non può annullare autonomamente** l'operazione a seguito del mancato incasso della fattura.

Momento di emissione della nota di credito

Ci sono dei casi in cui la nota di credito non può essere emessa **decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione**.

Al riguardo è opportuno considerare che la possibilità di emettere la nota di credito viene riconosciuta (cfr. art. 26, co. 2 del D.P.R. 633/72) come **un diritto** del cedente o prestatore a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in diminuzione operata.

Tale diritto è riconosciuto quando una operazione viene meno o se ne riduce l'ammontare in conseguenza di **nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente**.

Attenzione però: nel caso in cui gli eventi indicati si verificano per **sopravvenuto accordo tra le parti**, la nota di credito potrà essere emessa al più tardi **entro un anno dall'effettuazione dell'operazione** (cfr. art. 26, co. 3 del D.P.R. 633/72). Anche la rettifica in diminuzione dell'Iva per **correggere errori o inesattezze**, potrà essere effettuata entro un anno dalla data di effettuazione dell'operazione.

Un esempio per capire.

Se viene emessa fattura per la vendita di un bene e questo risultasse difettoso (in genere queste ipotesi comportano l'annullamento dell'operazione di vendita), il venditore, a seguito della riconsegna del bene da parte dell'acquirente, emette la nota di credito per storno totale dell'operazione. Questa operazione di storno **conseguente all'annullamento della vendita**, potrebbe essere fatta (mediante emissione di nota di credito) teoricamente anche dopo il decorso dell'anno, sempreché ne sia prevista stata la possibilità contrattualmente. Nel caso in cui ci fosse disaccordo tra le parti e l'annullamento fosse disposto dal giudice, ugualmente soccorrerebbe il diritto di portare in detrazione l'imposta per mezzo di emissione di nota di credito, anche nel caso in cui fosse decorso un anno dall'operazione.

Se invece le parti decidessero mediante **accordo sopravvenuto** di ridurre l'ammontare imponibile di una determinata operazione, ad esempio per venire incontro alle esigenze del cessionario in termini di sconto prezzo o anche a seguito di accordo transattivo, questa operazione non sarebbe più consentita decorso un anno dalla effettuazione dell'operazione.

Si può conclusivamente dire che tutte le volte in cui l'operazione viene meno per effetto di accertate inadempienze contrattuali delle parti che comportino annullamento, revoca, risoluzione o rescissione del contratto (anche per mezzo di provvedimenti del giudice) la nota di variazione in diminuzione può essere emessa anche dopo un anno dalla emissione della fattura.

Mancato pagamento del corrispettivo

Si premette che l'emissione della nota di credito per mancato incasso del corrispettivo può essere emessa anche dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, quindi senza alcun limite temporale, **ma solo nelle specifiche ipotesi previste dalla norma**.

Sono previste tre specifiche ipotesi:

a) Contratti ad esecuzione continuata o periodica

Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (come le locazioni, le forniture di energia, gas, telefonia, ecc.), come previsto dall'art. 26, comma 9 del D.P.R. 633/72 nel testo riformulato dalla Legge di stabilità 2016 (L.208/2015), è consentito al cedente del bene o prestatore del servizio emettere note di variazione in diminuzione dell'Iva, quando la risoluzione del contratto sia avvenuta per **inadempimento del cessionario**. Questo avviene quando sussiste una **causa risolutiva espressa** collegata al mancato pagamento del corrispettivo.

In detta situazione il cedente o prestatore del servizio, senza peraltro rinunciare al credito ed attendere l'infruttuosità della procedura di esecuzione, potrà emettere la nota di credito per stornare ai fini Iva l'operazione.

b) Procedure concorsuali

Alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 567 della Legge 232/2016) e dei chiarimenti forniti da Agenzia entrate, in ipotesi di **procedure concorsuali** pendenti in capo al debitore, il cedente o prestatore del servizio potrà emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva:

- in caso di fallimento con piano di riparto, decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto;
- in caso di fallimento senza piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura;
- in caso di concordato preventivo, alla definitività della sentenza di omologazione del concordato ed al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi assunti;
- in caso di liquidazione coatta amministrativa, decorso il termine per l'approvazione del piano di riparto.

Quindi, rispetto alla previsione previgente, non basta più che la procedura concorsuale sia aperta, ma bisogna attendere che essa **risulti effettivamente infruttuosa**.

Rimane confermata la possibilità di emettere la nota di credito a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.) e della pubblicazione del piano attestato di risanamento del debitore (ex art. 67, co. 3 lett. d) L.F.) a partire dal momento in cui viene rilevata la perdita sul credito ai fini delle imposte dirette.

c) Procedure esecutive individuali

Rimane immutata la disciplina delle note di variazioni Iva in caso di procedure esecutive individuali. Pertanto sarà possibile emettere la nota di credito quando la procedura esecutiva **risulterà infruttuosa**.

Essa potrà in ogni caso definirsi infruttuosa:

- nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni da pignorare, ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- nell'ipotesi di asta deserta (per tre volte), quando si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Conclusioni

Dal tenore letterale della norma sembrerebbe capire che, al di fuori del contratto ad esecuzione continuata, in caso di mancato incasso del credito e di mancata attivazione della procedura esecutiva, e fatto salvo il fallimento del debitore, sia per il cedente o prestatore preclusa ogni possibilità di emettere la nota di credito.

Roma 28.2.2017

Cordiali saluti
Bruno Vaudo